

**Avv. Anna Domenica Gigante**  
Via Roberto da Bari 96 – 70122 BARI  
Tel/Fax 080 5237743  
pec [annadomenicagigante@ordineavvocatiroma.org](mailto:annadomenicagigante@ordineavvocatiroma.org)

**URGENTE SCADE IL 29.04.2024**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

**RICORSO EX ART 55 CPA**

**RG n. 12672/2022 - SEZIONE PRIMA QUATER**

**PER: Marco OLIVA** c.f. LVOMRC71T21I625A nato a Seregno (MI) il 21.12.1971 residente in Montesegelese (PV) frazione montesasso 1, con domicilio digitale eletto presso l'Avv. Anna Domenica Gigante c.f. GGNNDM70S41F027B del foro di Roma - che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, la quale dichiara, ai sensi dell'art 136 c.p.a. di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al seguente numero fax 080.5237743 o al seguente indirizzo pec [annadomenicagigante@ordineavvocatiroma.org](mailto:annadomenicagigante@ordineavvocatiroma.org) **ricorrente**

**CONTRO: MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA P.S.** in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato – Avv. Liborio Coaccioli - con sede in 00186 Roma Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria “ex lege” **resistente**

**NONCHE' NEI CONFRONTI DI: Vincenza BALSAMELLI** c.f. BLSVCN69T50G273B nata il 10.12.1969 e residente in Palermo Via Giacomo Besio n. 81 (ultima vincitrice in graduatoria) **Controinteressata**

**NONCHE' NEI CONFRONTI DI: Linda CITTADINI** c.f. CTTLND71D41A462R nata il 01.04.1971 e residente in Ascoli Piceno Via Adige n. 29 (ultima vincitrice scorrimento graduatoria) **Controinteressata**

**PER LA SOSPENSIONE**

**ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE**

- della graduatoria finale del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. pubblicata su “doppiavela” il **15.07.2022** (doc. 1), all'esito dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. per le vacanze riferite al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 24-quater, lettera a) del DPR 335/1982, deliberato dalla Commissione per il

Personale del Ruolo dei Sovrintendenti della P.S. il 14.07.2022, indetto con circolare telegrafica n. 333/SAA/I/9807/VS2019 pubblicata su “doppiavela” il del 30.11.2021 (doc. 2) nonchè di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e consequenziale anche non noto

- Della circolare n. 333/SAA/II/9807.C.7.31 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. pubblicata su “doppiavela” il **13.10.2022** ad integrazione e scorrimento della graduatoria, pubblicata il 15.07.2022, dello scrutinio per merito comparativo per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. per le vacanze riferite al 31.12.2019, ai sensi dell’art. 24-quater, lettera a) del DPR 335/1982 (doc. 1) nella parte in cui non si consente all’odierno ricorrente di prendere parte alla procedura di scelta della sede;
- Della circolare n. 333/SAA/II/9807.C.7.31 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. pubblicata su “doppiavela” il **26.10.2022** contenente la tabella delle assegnazioni dei dipendenti dichiarati vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria, pubblicata il 15.07.2022, dello scrutinio per merito comparativo per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. per le vacanze riferite al 31.12.2019, ai sensi dell’art. 24-quater, lettera a) del DPR 335/1982 (doc. 2) nella parte in cui l’odierno ricorrente non vi risulta ricompreso; dell’elenco di assegnazione dei candidati alle sedi delle amministrazioni (doc. 3), nella parte in cui non include parte ricorrente; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e consequenziale anche non noto, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
- della nota ministeriale n. 333/SAA/I/91963 datata 2.12.2023 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti notificata il **15.02.2023** con la quale la Commissione per il Personale del ruolo degli agenti ed assistenti della P.S. ha riesaminato in autotutela i seguenti giudizi complessivi del ricorrente, già attribuiti nelle precedenti sedute del predetto Consesso, per le seguenti annualità:  
anno 2014 giudizio ottimo con punti 42; anno 2015 giudizio ottimo con punti 42;  
anno 2016 giudizio ottimo con punti 43; anno 2017 giudizio ottimo con punti 43;  
anno 2018 giudizio ottimo con punti 44; anno 2019 giudizio ottimo con punti 44;  
anno 2020 giudizio ottimo con punti 45; anno 2021 giudizio ottimo con punti 45;

con allegati verbali di riesame dei rapporti informativi dal 2014 al 2021 (doc. 1); nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e consequenziale anche non noto, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

1. nonché di tutti gli atti già impugnati con ricorso principale, iscritto *sub* r.g. n. 12672/2022, pendente dinanzi a codesto Ecc.mo TAR nonché con ricorso per motivi aggiunti notificato il 9-15-19/12/2022 e depositato telematicamente il 28/12/2022.

#### **PER LA DECLARATORIA**

del diritto del ricorrente di ottenere la rettifica parziale della graduatoria impugnata affinché possa essergli attribuito il superiore punteggio scaturente dalla corretta e completa valutazione dei rapporti informativi

#### **NONCHE' PER IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO**

del diritto del ricorrente ad essere legittimamente collocato tra i vincitori nella graduatoria impugnata con acquisizione della qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. con decorrenza dal 01.01.2020

#### **NONCHE' PER LA DECLARATORIA**

dell'obbligo in capo alla Amministrazione della P.S. di ricostruire "ora per allora" la valutazione dei giudizi complessivi espressi nei rapporti informativi del ricorrente in virtù del criterio di massima fissato con verbale del 23.10.2020

#### **PREMESSE DI FATTO**

- 1- In data 28.10.2022 si è costituito telematicamente il sig. Oliva con ricorso avverso la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. per le vacanze riferite al 31.12.2019 con decorrenza giuridica 01.01.2020.

Con detto ricorso, premesso che il Sig. Marco Oliva, Assistente Capo Coordinatore della P.S., risulta assente dal servizio per distacco sindacale permanente, quale Segretario Amministrativo Nazionale del S.I.A.P. e il proprio rapporto informativo congelato, è stato censurato l'operato della Commissione esaminatrice che ha attribuito un punteggio costituito dalla valutazione e dal giudizio dell'anno precedente rispetto a quello da valutare disapplicando il criterio più favorevole, in virtù del quale *"per i dipendenti che da più anni riportano la conferma del giudizio, viene attribuito, a decorrere dalla prima Commissione utile, un incremento di un punto alla scadenza di ogni biennio"*.

Il citato criterio è stato elaborato dalla competente Commissione ministeriale al fine di superare la posizione congelata di alcuni dipendenti, come l'odierno ricorrente, ed è stato ritenuto *"potenzialmente applicabile alle situazioni pregresse"*.

La mancata applicazione del nuovo criterio di massima **anche alle pregresse situazioni**, per l'attuazione dell'invocato automatismo, e la conseguentemente mancata attribuzione del corretto punteggio per il quinquennio dal 2014 al 2018 sul foglio matricolare del predetto personale, ha, successivamente, indotto in errore la Commissione per il ruolo dei Sovrintendenti della P.S., competente per lo scrutinio comparativo, nell'esame e nella valutazione dei punti da attribuire per rapporti informativi e giudizi complessivi per il quinquennio dal 2014 al 2018.

Solo a partire dall'anno 2019, al ricorrente è stato riconosciuto l'incremento di un punto in applicazione del nuovo criterio di massima ed in virtù della sopra citata determinazione assunta dalla medesima Commissione per il Personale del ruolo degli agenti ed assistenti della P.S.

Il nuovo criterio, applicabile, invece, **anche alle situazioni pregresse**, avrebbe comportato l'incremento di un punto del giudizio complessivo già a partire dal 2004 con l'attribuzione dei seguenti punti:

1. per l'anno 2004 punti 42
2. per l'anno 2005 punti 42
3. per l'anno 2006 punti 43
4. per l'anno 2007 punti 43
5. per l'anno 2008 punti 44
6. per l'anno 2009 punti 44
7. per l'anno 2010 punti 45
8. per l'anno 2011 punti 45
9. per l'anno 2012 punti 45 +1
10. per l'anno 2013 punti 45 +1
11. per l'anno 2014 punti 45 +1
12. per l'anno 2015 punti 45 +1
13. per l'anno 2016 punti 45 +1
14. per l'anno 2017 punti 45 +1
15. per l'anno 2018 punti 45 + 1

Detto corretto incremento assicurerebbe al ricorrente il miglior punteggio di 25.00 punti per i rapporti informati dal 2014 al 2018 determinato dalla sommatoria dei 5 punti attribuiti per ciascun anno valutato in sede di scrutinio comparativo.

Con la corretta attribuzione del punteggio di 25.00 punti, sommato agli ulteriori 30 punti (riconosciuti per anzianità di servizio) nonché 2 punti (riconosciuti per il titolo di studio), per un totale complessivo

di 57.00 punti, il ricorrente avrebbe trovato migliore collocazione nella impugnata graduatoria finale tra i vincitori, considerato che l'ultimo vincitore/controinteressato Vincenza Balsamelli ha totalizzato 56.24 punti, collocandosi nella posizione n. 5050.

In data 8.09.2022 il ricorrente ha inoltrato istanza di riesame in autotutela dei punteggi complessivi relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 alla luce del sopra citato criterio di massima applicabile anche alle "situazioni pregresse", sia per "scongellare" la propria posizione giuridica, il cui giudizio resta bloccato all'ultimo anno di servizio effettivamente svolto, sia per garantire pienamente e concretamente la progressione di carriera con l'avanzamento nella qualifica.

Diversamente opinando detto criterio di massima applicato solo per il futuro non consentirebbe di risolvere positivamente la sperequazione di trattamento in danno del personale che espleta attività sindacale e che non può essere discriminato per l'attività svolta in tale qualità, come nel caso del ricorrente.

L'amministrazione, in risposta, ha rappresentato che *"la posizione giuridica del dipendente verrà riesaminata, ai fini dell'invocata autotutela dell'attribuzione dei rapporti informativi dalla competente Commissione per il Personale del ruolo degli agenti ed assistenti della P.S. che ha provveduto alla citata attribuzione, nella prossima seduta utile"*.

- 2- Successivamente alla pubblicazione della impugnata graduatoria finale, l'Amministrazione resistente in data 13.10.2022 ha provveduto con l'integrazione e lo scorrimento della graduatoria dichiarando vincitori ulteriori 288 candidati allo scrutinio in esame, anch'essa impugnata dal Sig. Oliva con ricorso per motivi aggiunti depositato telematicamente il 28.12.2022.

L'ultimo vincitore, in base all'operato scorrimento, risulterebbe essere Linda Cittadini, collocata nella posizione n. 5339 con 55.72 punti.

La mancata attribuzione del punteggio legittimamente spettante ha del tutto penalizzato l'odierno ricorrente che oggi – nonostante i rinunciari - non risulta beneficiario di alcuna sede.

- 3- A seguito della istanza dell'8.09.2022, la Commissione per il personale del ruolo agenti ed assistenti della P.S. ha riesaminato i giudizi complessivi relativi ai rapporti informativi per gli anni dal 2014 al 2021, attribuiti nelle precedenti sedute, per i dipendenti posti in distacco sindacale, tra cui il ricorrente, attribuendo l'aumento di un punto allo scadere del secondo anno di distacco sindacale, in linea con quanto stabilito dal Capo della Polizia del 21.10.2020.

L'avvenuto riesame attesta, dunque, che il nuovo criterio di massima è di certo applicabile alle situazioni pregresse, ma non è stato correttamente applicato in quanto la Commissione avrebbe dovuto applicarlo dal primo anno in cui la posizione del dipendente risulta congelata, ovvero, nel nostro caso dall'anno 2004.

Infine, si evidenzia che, con il nuovo ricalcolo e sempre nell'ottica di incrementare il punteggio fino al massimo riconosciuto per la qualifica rivestita dal ricorrente, va attribuito il punteggio aggiuntivo + 2, ex art 63 DPR 335/82, a decorrere dall'anno 2014

1. per l'anno 2014 punti 45 +2
2. per l'anno 2015 punti 45 +2
3. per l'anno 2016 punti 45 +2
4. per l'anno 2017 punti 45 +2
5. per l'anno 2018 punti 45 + 2

Il corretto incremento assicura al ricorrente il miglior punteggio di 30.00 punti per i rapporti informati dal 2014 al 2018 determinato dalla sommatoria dei 6 punti attribuiti per ciascun anno valutato in sede di scrutinio comparativo.

Con la corretta attribuzione del punteggio di 30.00 punti, sommato agli ulteriori 30 punti (riconosciuti per anzianità di servizio) nonché 2 punti (riconosciuti per il titolo di studio), **per un totale complessivo di 62.00 punti**, il ricorrente troverebbe migliore collocazione nella impugnata graduatoria finale tra i vincitori, considerato che l'ultimo vincitore/controinteressato, in base all'operato scorrimento, risulta Linda Cittadini, collocata nella posizione n. 5339 con 55.72 punti.

Quanto sin qui illustrato, dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe e l'esclusione subita, in quanto affetti, in via derivata, dalle medesime illegittimità sollevate con il ricorso introduttivo e qui richiamate.

\*\*\* \*\* \*\*\*

**Successivamente, in data 20.04.2024, il ricorrente ha appreso che altro collega, Massimo Martelli Zucconi, in distacco sindacale come il medesimo ricorrente, ha ottenuto dalla Commissione per il personale del ruolo agenti ed assistenti della P.S., nella seduta del 15.03.2024, il riesame dei giudizi complessivi relativi ai rapporti informativi per gli anni dal 2011 al 2022, attribuendo l'aumento di un punto allo scadere del secondo anno di distacco sindacale, in linea con quanto stabilito dal Capo della Polizia del 21.10.2020 (doc. 1 e doc 2).**

**Appare oltremodo singolare che l'Amministrazione resistente, deputata per l'imparzialità, abbia applicato il nuovo criterio di massima al Martelli dal 2011 ed al ricorrente dal 2014, incidendo negativamente sulla posizione pregressa del ricorrente per il minor aumento di un punto allo scadere del secondo anno di distacco sindacale ed al contempo generando una palese disparità di trattamento del proprio personale dipendente.**

\*\*\* \*\* \*\*\*

**Inoltre, sotto diverso profilo, in data 4.4.2024, è stato bandito, con decreto del Capo della Polizia, il concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore ruolo ispettori della Polizia di Stato riservato al personale appartenente al ruolo sovrintendenti in servizio entro la scadenza della domanda 4.5.2024 (Doc. 3).**

**Questo concorso costituisce l'ultimo concorso interno indetto a scrutinio senza prova scritta ed orale come previsto dal primo (art. 2 comma 1 lett. aaaa.sexies del dlgs 95/17) e dal terzo correttivo (art 36 comma 1 lett f del dlgs 172/2019) in materia di riordino e rappresenta quindi l'ultima chance per il ricorrente di poter avanzare di carriera col metodo più semplice e veloce dello scrutinio.**

\*\*\* \*\* \*\*\*

Di conseguenza, stante la nuova situazione il sottoscritto procuratore avanza, in nome e per conto del sig. Marco OLIVA, innanzi a Codesto Ill.mo giudicante, istanza di sospensione, anche *inaudita altera parte*, dei provvedimenti precedentemente impugnati per le seguenti motivazioni:

**FUMUS BONI IURIS:** si rinvia al ricorso introduttivo ed ai ricorsi per motivi aggiunti

**PERICULUM IN MORA** La mancata attribuzione, seppur con riserva, della qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. nelle more del presente giudizio, costituisce grave ed irreparabile danno per il ricorrente al quale verrebbe preclusa la possibilità di partecipare all'ultimo concorso indetto il 4.4.2024 per le ragioni sopra descritte; ad oggi, invece, non sussiste alcun interesse pubblico alla persistenza degli effetti giuridici del provvedimento impugnato, almeno ai fini cautelari.

### **P.Q.M.**

Il sig. Marco OLIVA, come in atti rappresentato e difeso, chiede che Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito Voglia:

**in via cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia dei provvedimenti impugnati e riconoscere al ricorrente la superiore qualifica di vice sovrintendente della P.S.**

Con vittoria di spese e di onorari di giudizio.

Si depositano:

doc. 1 riesame punteggio Massimo Martelli Zucconi

doc. 2 commissione riesame del 15.03.2024

doc. 3 concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore

doc 4 primo correttivo

doc 5 terzo correttivo

Si dichiara che la causa verte in materia di pubblico impiego e pertanto il C.U. è pari ad € 325,00.

Con osservanza

Bari-Roma 22.04.2024

Avv. Anna Domenica Gigante



**SI NOTIFICHI A MANI**

**MINISTERO DELL'INTERNO** DIPARTIMENTO DELLA P.S. in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato – Avvocato dello Stato Liborio Coaccioli, con sede in 00186 Roma Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria “ex lege”

**SI NOTIFICHI A MEZZO POSTA**

**Vincenza BALSAMELLI** c.f. BLSVCN69T50G273B nata il 10.12.1969 e residente in 90145 Palermo Via Giacomo Besio n. 81 (ultima vincitrice in graduatoria)

**SI NOTIFICHI A MEZZO POSTA**

**Linda CITTADINI** c.f. CTTLND71D41A462R nata il 01.04.1971 e residente in Ascoli Piceno Via Adige n, 29 (ultima vincitrice scorrimento graduatoria)